

**CODICE ETICO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*(Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)*

<b>COPIA CONTROLLATA</b>	<b>N° 1</b>	<b>Del 27/05/2021</b>
--------------------------	-------------	-----------------------

REV. 05 del 27/05/2021

INDICE

**PARTE GENERALE**

**CAPITOLO PRIMO**  
**CODICE ETICO**

**1.1 Introduzione**

**1.2 Chi siamo**

**1.3 Salute e Sicurezza sul Lavoro**

**1.4 Tutela dell'ambiente**

**1.5 Le Nostre regole fondamentali**

**1.6 Diritti ed obblighi dei Dipendenti**

**1.7 Fornitori e Clienti**

**1.8 Rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione**

**1.9 Ambito di applicazione**

**1.10 Diffusione del Codice Etico**

**1.11 L'impegno della ANTINOZZI Srl**

**PARTE SPECIALE**

**CAPITOLO SECONDO**  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**2.1 La disciplina del D.Lgs. n. 231/2001**

**2.2 I reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001**

**2.3 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle responsabilità: i divieti**

**2.4 Adozione del Modello organizzativo**

**Funzione e scopo**

**2.5 Le caratteristiche principali del Modello della ANTINOZZI Srl**

**2.6 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231**

**2.7 Identificazione dei controlli a presidio**

**2.8 L'analisi della struttura organizzativa della Società**

**a) Fase preliminare: identificazione dei rischi**

## **2.9 Le aree a rischio**

### **b) Progettazione del Sistema di Controllo**

#### **2.10 I controlli**

#### **2.11 Le procedure**

#### **2.12 La separazione delle funzioni e documentazione delle attività**

#### **2.13 La formazione**

#### **2.14 Codice Etico**

### **c) Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

#### **2.15 L' Organismo di Vigilanza**

#### **2.16 I requisiti**

#### **2.17 Le Funzioni e Poteri**

#### **2.18 Identificazione e collocazione dell'OdV all'interno della Società**

#### **2.19 Responsabilità per l'approvazione, il recepimento, l'integrazione e l'implementazione del Modello**

## **Capitolo III**

### **IL SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **3.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

#### **3.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti**

#### **3.3 Misure nei confronti dei soggetti terzi**

## PARTE GENERALE

### CAPITOLO PRIMO

#### CODICE ETICO

##### 1.1 Introduzione

Con il presente Codice Etico la *ANTINOZZI Srl* (di seguito denominata “Società”) intende formalmente adottare i principi etici di legittimità morale, d’equità ed eguaglianza, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità, di rispetto dei Diritti umani e di prevenzione della corruzione, di tutela dell’ambiente, di riservatezza, d’imparzialità, di tutela della salute, proponendosi di affermare ed evidenziare quei comportamenti che da un lato sono vietati dal presente documento e dall’altro integrano le fattispecie di reato considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il rispetto di questi principi è considerato fondamentale, dalla Società, sia a livello individuale sia collettivo.

Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale” dell’Azienda, una Carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico – sociale di ogni partecipante all’organizzazione aziendale ed è considerato dalla Società uno strumento fondamentale per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della stessa. E’ inteso come l’insieme di regole operative e di norme deontologiche ed è volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lg. n. 231/2001 e successive modifiche.

Il presente Codice Etico non prevale sulle Leggi e sul Contratto Collettivo Nazionale in vigore e non ha la pretesa di essere esaustivo e di essere applicabile ad ogni singola situazione in cui un dipendente/collaboratore/amministratore potrebbe trovarsi, ma vuole essere una guida di carattere generale. Per qualsiasi dubbio, riguardante la gestione di una specifica situazione professionale, i dipendenti devono chiedere assistenza al proprio responsabile.

##### 1.2 Chi siamo

La *ANTINOZZI Srl* nasce il 02/02/2001 e inizia l’attività il 01/02/2003.

A decorrere da tale data, si è dedicata con determinazione e serietà all’esecuzione secondo regola d’arte delle commesse affidatele sia da committenti privati sia pubblici, e in virtù dei lavori eseguiti ha conseguito l’attestazione SOA per categoria OG1 cl. II - OG10 cl. I - OG11 cl. I - OS5 cl. I - OS9 cl. V - OS19 cl. IV BIS - OS27 cl. I - OS30 cl. I, e dal 28/10/2011 ha ottenuto la qualificazione R.F.I. LIS- A classifica I - LIS - C classifica IV, il tutto senza mai trascurare i principi di correttezza, di trasparenza e di responsabilità.

Continuando il percorso iniziato, nel 2006 si è certificata ISO9001, oggi ISO 9001:2015 con la ISE CERT, per le attività di Installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazione, di segnalamento e sicurezza del traffico ferroviario dandosi una struttura organizzativa ben definita al

fine di soddisfare le aspettative e le esigenze dei propri clienti e di migliorare continuamente i processi aziendali.

Con lo scopo di accrescersi sempre più dal punto di vista professionale ed etico la Società nel 2012 ha ottenuto la Certificazione OHSAS 18001:2007, oggi ISO 45001:2018, “Occupational Health and Safety Assessment Series” e nel 2013 la Certificazione ISO 14001:2015 relativa all’adozione di un “sistema di gestione ambientale”.

Dal mese di febbraio 2016 la Società è iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 bis . Sempre dal 2016 la Società è scritta nell’elenco White List della Prefettura di Caserta.

La Società, che presta sempre attenzione ai fenomeni corruttivi, da settembre 2020 è dotata di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che le ha permesso di ottenere la Certificazione UNI ISO 37001:2016.

La ANTINOZZI S.R.L. ritiene un fattore di grande importanza l’aspetto sociale dell’impresa e la responsabilità che ne derivano e in quest’ottica opera con attenzione verso la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e la responsabilità sociale dell’impresa le hanno consentito l’acquisizione della certificazione **SA 8000**.

La Società, nell’esecuzione delle commesse, nei rapporti con i dipendenti, con i clienti, con i fornitori e con chiunque sia entrata in contatto, ha da sempre adottato e rispettato i principi etici che con la stesura di questo Codice vengono formalmente adottati.

La sua missione principale è quella di fornire assistenza per gli impianti di segnalamento e sicurezza del settore ferroviario, missione svolta senza mai trascurare i principi di lealtà morale e professionale, senza incorrere mai in nessuna forma di corruzione rispettando sempre i Diritti Umani e la tutela dell’ambiente.

### **1.3 Salute e Sicurezza sul Lavoro**

La Società si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Tale impegno è stato formalmente attuato con l’ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007, oggi ISO 45001:2018 e con la conseguente adozione di un Sistema di Gestione Sicurezza.

Tutti i collaboratori devono rispettare norme e procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza e segnalare tempestivamente le eventuali mancanze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

La Società garantisce l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

### **1.4 Tutela dell’ambiente**

Nell’ambito della propria attività, la Società, promuove il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e si attiva affinché vengano impiegate correttamente e senza sprechi le risorse limitate (quali l’energia

elettrica, l'acqua e le materie prime) e vengano utilizzate tecnologie sempre più compatibili con l'ambiente, fermo restando l'impegno all'ottemperanza delle norme nazionali e comunitarie in materia.

E' proprio l'impegno costante rivolto alla tutela dell'ambiente nel suo complesso che ha consentito alla Società di certificarsi secondo gli standard della norma ISO 14001:2015 e di adottare il conseguente Sistema di Gestione Ambientale.

### **1.5 Le Nostre regole fondamentali**

La Società è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Tale attenzione è finalizzata non solo alla tutela della propria posizione e immagine nel mondo del mercato del lavoro, ma anche alla tutela dei diritti e delle aspettative dei propri *partners* e dei propri dipendenti.

La Società, nello svolgimento della propria missione, si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di onestà, trasparenza e buona fede rispetto ai soci, ai collaboratori esterni, ai dipendenti, ai clienti, ai partner commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti od enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Considera fondamentali la professionalità e la motivazione degli esponenti aziendali e dei dipendenti per il perseguimento degli obiettivi aziendali ed è per questo che si impegna a sviluppare le competenze ed a stimolare le capacità e le potenzialità dei propri esponenti e dipendenti, sempre nel rispetto delle leggi.

Al fine di tutelare i valori sopra esposti, alle persone che, a qualsiasi titolo, operano in nome della Società sono proibiti comportamenti collusivi, pratiche di corruzione o comunque illegali, favori illegittimi, pressioni o sollecitazioni verso terzi al fine di ottenere presunti vantaggi, sia personali che nell'interesse della Società. Nessun obiettivo sarà accettato se il suo raggiungimento comporterà il sacrificio dei Nostri principi etici.

E ancora è fatto divieto assoluto ai collaboratori della Società di violare i doveri di riservatezza, di comunicare notizie e commenti falsi e tendenziosi o esporre fatti non rispondenti al vero, di omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, di registrare, autorizzare, verificare, legittimare operazioni e transazioni che non siano coerenti e congrue.

### **1.6 Diritti ed obblighi dei Dipendenti**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, secondo quanto disposto dal CCNL Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di sfruttamento.

Ogni dipendente è tenuto a conoscere i principi del Codice ed è obbligato a:

- Astenersi da comportamenti in contrasto con i principi in esso contenuti;
- Rivolgersi ai responsabili della Società per eventuali chiarimenti sul Codice Etico;
- Riferire immediatamente ai superiori eventuali violazioni, da parte di chiunque, dei principi del Codice Etico.

Nei rapporti gerarchici con i dipendenti “l’autorità” è esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitando qualsiasi comportamento che violi l’integrità psico-fisica della persona.

Ogni dipendente è responsabile personalmente per le violazioni del Codice Etico.

Qualora i dipendenti o i responsabili amministrativi vengano a conoscenza di situazioni, reali o potenziali, illegali o eticamente scorrette e che, direttamente o indirettamente, appaiano commesse nell’interesse della Società, devono immediatamente informare l’OdV ed, eventualmente, i propri responsabili.

I dipendenti e i responsabili amministrativi sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente all’OdV provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o tributaria, o da qualsiasi altra autorità, nonché richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario o notizie in merito a procedimenti disciplinari in corso relativi a reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed alle eventuali sanzioni irrogate.

L’OdV e la Direzione si rendono garanti della riservatezza dell’identità dei soggetti segnalanti, allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni di qualsiasi genere o natura.

### **1.7 Fornitori e Clienti**

La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto, sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, dell’utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità di fornire tempestivamente i beni o i servizi richiesti.

La Società si impegna a trattare tutti i suoi clienti, a prescindere dal loro volume d’affari, in maniera onesta mettendo in pratica tutti i principi Etici presenti in questo Codice.

Nei rapporti con i fornitori o con i clienti i vertici aziendali e i dipendenti non possono accettare compensi, omaggi più che simbolici o trattamenti di favore. Analogamente è vietato offrire o corrispondere indebiti compensi, omaggi di valore più che simbolico o trattamenti di favore estranei alle normali relazioni di cortesia, nell’intento di favorire illecitamente favori per la Società.

### **1.8 Rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione**

Per Pubblica Amministrazione si intende, qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La Società intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione, come sopra definita, con la massima trasparenza ed eticità possibile.

Nessun collaboratore può elargire o ricevere denaro, oppure offrire o ricevere vantaggi economici a soggetti della Pubblica Amministrazione allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi per se o per la Società. I collaboratori devono astenersi dal tenere qualsiasi comportamento che possa ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

E’ altresì vietato a tutti i collaboratori, qualora interrogati, di rendere dichiarazioni mendaci all’autorità Giudiziaria.

## **1.9 Ambito di applicazione**

Il presente Codice Etico è vincolante per tutti gli esponenti aziendali e si applica a tutti i dipendenti della Società. Si richiede, inoltre, ai principali clienti, ai fornitori, ai partner d'affari, nonché a tutti coloro che direttamente o indirettamente intrattengono rapporti di qualsiasi genere con la Società, una condotta in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico.

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine della **ANTINOZZI Srl** nonché l'integrità del suo patrimonio umano ed economico.

## **1.10 Diffusione del Codice Etico**

La Società si impegna a favorire e garantire adeguata diffusione del presente Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a tutti i destinatari. A tal fine, ciascun esponente aziendale riceverà una copia del Codice Etico e dovrà firmare una dichiarazione nella quale confermerà l'avvenuta ricezione e comprensione dello stesso. La Direzione del personale dovrà ottenere tale dichiarazione da ogni dipendente neo-assunto (ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Codice Etico per i dipendenti già assunti) e dovrà custodirla nel *dossier* del dipendente.

Anche ciascun collaboratore esterno riceverà una copia del Codice Etico e dovrà firmare una dichiarazione contenente, oltre alla conferma della ricezione e della comprensione dello stesso, anche l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

Ogni aggiornamento, modifica o integrazione del presente Codice Etico dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci e sarà prontamente comunicata a tutti i destinatari.

## **1.11 L'impegno della ANTINOZZI Srl**

La Società, attraverso l'azione delle unità preposte si impegna a:

- Diffondere ed aggiornare il Codice Etico per adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e alle norme di riferimento;
- Mettere a disposizione ogni strumento conoscitivo e di approfondimento circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme contenute nel Codice Etico;
- Svolgere le opportune verifiche in merito a presunte violazioni del Codice Etico;
- Adottare le misure appropriate in caso di accertate violazioni;
- Tutelare chi abbia denunciato eventuali violazioni del Codice Etico.



## PARTE SPECIALE

### CAPITOLO SECONDO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 2.1 La disciplina del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno del 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - aggiornato, da successivi interventi legislativi, negli artt. 25 septies (Legge n. 123/07) 25 octies (D.Lgs. 231/07) e 24 bis (Legge 48/08) – ha sancito il principio secondo il quale le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a determinati reati commessi o tentati, nel suo interesse o vantaggio, dai dipendenti e, più in generale, da chi agisce per conto della società stessa.

Con tale decreto l'Italia si è adeguata alla normativa comunitaria in materia di responsabilità delle persone giuridiche e ad alcune convenzioni internazionali, cui aveva già da tempo aderito, quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l'interpretazione pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

Le sanzioni "amministrative" previste dal decreto, che si aggiungono a quelle penali a carico della persona che ha commesso il reato, possono essere pecuniarie e, nei casi più gravi, interdittive (quale la sospensione del diritto a contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca delle licenze o concessioni e la sospensione parziale dell'attività). Tale previsione normativa rappresenta un capovolgimento dello storico principio "*societas delinquere non potest*".

La peculiarità delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 231/2001 consiste nel fatto che la responsabilità per tali reati viene sempre presunta in capo alla società, a meno che gli stessi non possano dimostrare, attraverso una loro adeguata struttura organizzativa interna posta in essere per prevenire il compimento dei reati, che l'atto illecito è stato commesso dal soggetto inserito a vario titolo nell'organizzazione della società, eludendo il sistema di controlli interni posto in essere dalla società.

La predetta responsabilità si fonda sul principio di legalità (artt. 2 e 3 del decreto) e su criteri di imputazione sul piano oggettivo (art. 5 del decreto) e sul piano soggettivo (artt. 6 e 7 del decreto). Sotto il profilo sanzionatorio, la responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere il patrimonio delle persone giuridiche che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Dall'iniziale elenco dei reati previsti contro la pubblica amministrazione, le fattispecie penali rilevanti sono state infatti estese ai reati in materia societaria, a quelli contro la libertà individuale, ai reati

aventi finalità di terrorismo, ai reati in materia di abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading), ai reati commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e, da ultimo, ai reati in materia di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, ai reati informatici, ai delitti di criminalità organizzata, ai reati di falsità, ai delitti contro l'industria e il commercio e ai delitti in violazione del diritto d'autore.

Inoltre il 7 luglio 2011, è stato approvato il D.Lgs. 121/2011 che modifica l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-undecies in tema di reati ambientali. In particolare il nuovo D.Lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e introdotto specifiche sanzioni per le violazioni.

## **2.2 I reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001**

Di seguito viene fornito un elenco di tutte le tipologie di reato che attualmente figurano contenute nel testo del D. Lgs 231/2001.

### ***A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 )***

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

### ***B) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)***

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### ***C) Delitti contro l'industria e il commercio(art. 25-bis 1)***

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

### ***D) Reati societari(art. 25-ter)***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

### ***E) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine (art. 25-quater )***

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;
- Reati diversi da quelli elencati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

#### ***F) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)***

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

#### ***G) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)***

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

#### ***H) Abusi di mercato (art. 25-sexies)***

- Abuso di informazioni privilegiate (articoli 184 e 187-bis del TUF.);
- Manipolazione di mercato (articoli 185 e 187-ter del TUF).

#### ***I) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)***

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

#### ***J) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di***

***provenienza illecita (art. 25-octies)***

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

***K) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore(art. 25-nonies)***

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 L. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 L. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche(art. 171-ter L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

***L) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - decies)***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

***M) Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)***

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili
- Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

#### ***N) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)***

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.c.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.).

#### ***O) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)***

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

### ***P) Reati transazionali***

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’Ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato: commesso in più di uno Stato;

- a) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- d) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto, che sono stati ultimamente anche inseriti quasi tutti nel testo del D.Lgs 231/2001 come tipologia di reati commessi in ambito nazionale per mezzo dell’art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata. Essi sono:

- l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al DECRETO del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

### ***Q) Reati ambientali***

L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto l’articolo 25 undecies nel novero dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01. In particolare tale Decreto estende la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati presupposto c.d. “reati ambientali”.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Art. 137 Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- Art. 256 Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

#### **Altre norme in materia di ambiente D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152**

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 comma 5);
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11);

- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lettera a,b);
- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo);
- miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo)
- bonifica dei siti inquinati (art. 257, comma 1);
- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (art. 258 comma 4);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2);
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6. 7 secondo periodo, 8 primo periodo);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

### **2.3 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle responsabilità: i divieti**

I criteri di imputazione sul piano oggettivo della responsabilità all'ente sono identificati in questi elementi:

a) Commissione di un reato presupposto;

b) Commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tenendo presente che la responsabilità dell'ente è esclusa se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;

c) Commissione del reato da parte di una persona fisica che, anche di fatto, sia inserita nell'organizzazione dell'ente come soggetto apicale o come soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

Una volta acquisita la notizia dei presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa dell'Ente, il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2001, annota nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 c.p.p., gli elementi identificativi dell'ente e procede all'accertamento negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso (art. 56 del Decreto).

Ai fini della responsabilità dell'ente occorre non soltanto che il reato presupposto sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo, ma che il reato costituisca espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da "colpa di organizzazione".

Così, accanto ai criteri di imputazione oggettiva, la normativa dispone i criteri di imputazione sul piano soggettivo, ma al riguardo occorre distinguere l'ipotesi di reato commesso dai soggetti in posizione apicale dall'ipotesi di reato commesso dai sottoposti.

Nel caso di reato presupposto commesso da un soggetto in posizione apicale, il Pubblico Ministero ha solo l'onere di dimostrare che:

- E' stato commesso un reato a cui si riconduce la responsabilità dell'ente;
- Il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- Autore del reato è una persona fisica in posizione apicale, anche di fatto.



Per essere esonerato da responsabilità, nonostante la commissione del reato, l'ente ha l'onere di provare una serie di fatti, indicati dall'art. 6 e cioè:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo deputato al controllo.

### **Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7 del D.Lgs 231)**

Qualora il reato sia commesso sempre nell'interesse o a vantaggio della società da un soggetto sottoposto, il regime giuridico è più favorevole all'ente, infatti, l'onere della prova del Pubblico Ministero è più ampio perché, oltre a dimostrare gli elementi oggettivi della responsabilità dell'ente, il Pubblico Ministero:

- a) deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza (art. 7 comma 1 del Decreto);
- b) deve dimostrare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte dell'ente.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti l'ente sarà responsabile del reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

A seguito di quanto sopra illustrato, i modelli organizzativi devono pertanto rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le Attività a rischio di reato;
- Prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati;
- Individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo.

L'ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, come espressamente specificato dal II comma art. 5 del D.Lgs 231/2001.

## 2.4 Adozione del Modello organizzativo

### Funzione e scopo

In attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, in particolare dell'art. 6, ed in considerazione dei propri principi etici di legalità interna e di controllo, la Società adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire i reati contenuti nel decreto su indicato, non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dal citato Decreto, ma anche al fine di migliorare la propria Corporate Governance.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione delle fattispecie criminose previste dal Decreto, mediante l'individuazione delle attività a rischio e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Attraverso tale Modello la Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, potrà intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. A tal fine è stato istituito un Organismo di Vigilanza deputato a garantire il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

## 2.5 Le caratteristiche principali del Modello della **ANTINOZZI Srl**

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" è stato predisposto in conformità alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01" elaborate da Confindustria.

Gli aspetti salienti delle Linee Guida finalizzati alla corretta applicazione del Modello sono qui di seguito brevemente illustrati:

- a) l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area o settore di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli agli obiettivi perseguiti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- b) la progettazione del sistema di controllo, ovvero di protocolli finalizzati a programmare sia la formazione che l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire.
- c) individuazione di un Organismo di Vigilanza dell'impresa con il compito di vigilare sull'efficacia, adeguatezza ed applicazione del modello;
- d) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la **ANTINOZZI Srl** vuole determinare in tutti coloro che operano per suo conto o nel suo interesse nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni, in un illecito passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società.

## **2.6 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231**

Rischio di reato: è la possibilità che un determinato reato si realizzi attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive e da un clima etico negativo.

Minaccia: un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo caratterizzato da una frequenza di avvenimento che, in funzione della fattispecie di reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del reato stesso.

Vulnerabilità: mancanza di misure preventive che rende possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del reato.

## **2.7 Identificazione dei controlli a presidio**

I controlli a presidio sono stati individuati attraverso un'attenta valutazione del sistema di controllo interno ed in particolare:

- a) delle Procedure e dei Protocolli formalizzati per la regolamentazione dello svolgimento delle attività;
- b) dei contratti regolanti le attività delegate a soggetti terzi e/o a società controllate;
- c) dei sistemi informativi;
- d) della separazione delle funzioni e documentazione dell'attività;
- e) del sistema di procure e deleghe;
- f) della formazione aziendale.

Per quanto riguarda le Procedure ed i Protocolli, sono stati analizzati quelli esistenti e, laddove necessario, si è proceduto all'implementazione degli stessi.

## **2.8 L'analisi della struttura organizzativa della Società**

La **ANTINOZZI Srl** opera prevalentemente nel settore della installazione di impianti di segnalamento per linee ferroviarie.

### ***a) Fase preliminare: identificazione dei rischi***

In tale fase, tenuto conto di quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, viene effettuata un'approfondita indagine della complessiva organizzazione della Società e delle entità esterne in vario modo correlate con la stessa.

La fase di rilevazione dei rischi e dei controlli consente di pervenire alla ricostruzione di dettaglio delle aree aziendali "sensibili", con identificazione delle funzioni e dei soggetti coinvolti e della loro responsabilità nonché dei sistemi di controllo adottati per la mitigazione dei rischi.

## 2.9 Le aree a rischio

Dall'analisi della realtà aziendale e dalle interviste effettuate è emerso che non tutti i Reati previsti dal D.lgs. 231/01 sono astrattamente ipotizzabili nelle attività a rischio individuate per la **ANTINOZZI Srl**

In particolare, l'esito di tale indagine può essere riassunto come segue:

**a) Circa il rischio di realizzazione dei Reati di cui all'art. 24 D.lgs. n. 231/01 (Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)**

L'attività svolta dalla Società può prevedere anche il ricorso a contributi, finanziamenti o sovvenzioni concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, di talché è astrattamente possibile la realizzazione dei Reati previsti da questa norma.

**b) Circa il rischio di commissione di Reati informatici di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 (Reati informatici)**

Nell'esercizio dell'attività è previsto l'utilizzo di sistemi informatici, tuttavia, si ritiene che le ipotesi di reato astrattamente configurabili, dalle quali può derivare un vantaggio o un interesse della Società, siano limitate ai Reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o di distruzione di dati o informazioni, di falsità relative a documenti informatici.

**c) Circa il rischio di commissione dei Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/01 (L. 23 luglio 2009 n. 99 art.29)**

Rispetto a tale categoria di delitti non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati.

**d) Circa il rischio di realizzazione dei Reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/01 (Reati di concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)**

Alla luce dei possibili rapporti con la pubblica amministrazione, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio che coinvolgono la Società, pare astrattamente possibile anche il rischio di commissione dei delitti indicati nell'art. 25.

**e) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-bis D. Lgs. 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)**

L'oggetto sociale della **ANTINOZZI Srl** e le misure che già caratterizzano l'esplicazione dell'attività, inducono ad escludere il rischio di commissione di tali Reati. L'unica fattispecie che potrebbe astrattamente configurarsi è quella di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. La limitazione dell'uso del contante nelle operazioni in cui è interessata la società, nonché il prelievo della moneta – per i pagamenti di cassa – dai conti correnti bancari, tuttavia, fanno ritenere assente il rischio che si realizzino le condizioni per la responsabilità dell'Ente.

**f) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 (Reati societari)**

Dall'analisi effettuata è emerso che la **ANTINOZZI Srl**, è dotata di una struttura societaria che non può rendere possibile la commissione dei Reati contemplati dall'art. 25-ter.

**g) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quater D. Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)**

Rispetto a tale categoria di delitti non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati, né in astratto, né tantomeno nell'interesse o a vantaggio di **ANTINOZZI Srl**, la quale non ha alcuna finalità politico istituzionale.

**h) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/01 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)**

La natura dell'attività svolta ci consente di escludere assolutamente qualsiasi rischio che possano essere commessi Reati di questo tipo all'interno della struttura e/o nell'esercizio dell'impresa e, comunque, va esclusa anche in astratto ogni ipotesi di interesse o vantaggio derivanti alla Società da tali delitti.

**i) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01 (delitti contro la personalità individuale)**

Nello svolgimento dell'attività di impresa la Società si avvale di lavoratori subordinati, ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavoristica, con particolare riferimento a quelle stabilite dallo statuto dei lavoratori ed a quelle decise, di volta in volta, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La gestione delle risorse umane è affidata all'Ufficio Personale e Organizzazione, il quale garantisce l'osservanza dei principi posti a garanzia della persona e del lavoratore. Pare pertanto doversi escludere il rischio che possano essere commessi Reati del tipo in oggetto.

**j) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 (Abusi di mercato)**

In base alla natura dell'attività della Società tale ipotesi non sembra configurabile.

**k) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies d. Lgs. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)**

La **ANTINOZZI Srl** ha sempre adottato e continuerà ad adottare tutte le norme relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, tuttavia resta astrattamente possibile la realizzazione dei Reati previsti dall'art. 25-septies in quanto è sempre possibile il verificarsi di un infortunio connesso a colpa, anche lieve, dei soggetti Apicali e/o Sottoposti.

**l) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies D. Lgs. 231/01 (Ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)**

La **ANTINOZZI Srl**, nell'esercizio della sua attività, ricorre a canali di credito sempre canalizzati e tracciabili; inoltre, non acquista o riceve beni da soggetti che non dimostrino il legittimo possesso. In via del tutto astratta non si può comunque escludere che nello svolgimento della propria attività si possano configurare possibili illeciti a vantaggio dell'Ente.

**m) Circa il rischio di commissione dei Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006 n. 146 art. 10)**

Il carattere peculiare di tali Reati induce ad escludere che possano concretamente essere realizzati a vantaggio o nell'interesse della Società.

**n) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-novies D. Lgs. 231/01 (Contraffazione, contro l'industria e il commercio e in violazione dei diritti di autore – L. 23 luglio 2009 n. 99 art. 15)**

Le fattispecie di reato introdotte dalla legge 99/2009 non introducono rischi oggettivamente riferibili all'attività svolta dalla Società e non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati nell'interesse o a vantaggio della stessa.

**o) Circa il rischio di commissione del Reato di cui all'art. 25-decies d. Lgs. 231/01 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (L. 3 agosto 2009 n. 116)**

Il reato in questione riguarda unicamente le dichiarazioni di chi sia sottoposto a procedimento penale; in considerazione della peculiarità del reato e dei principi assunti nel Codice Etico della Società, che vietano di tenere la condotta vietata, si ritiene non necessario provvedere ad interventi nel sistema dei controlli interni della **ANTINOZZI Srl** e alla conseguente adozione di nuove regole di condotta.

**p) Circa le modifiche intervenute al Testo Unico in materia di antinfortunistica (D. Lgs. 81/08) a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 3 agosto 2009**

Il relazione alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 3 agosto 2009, che prevede l'implementazione del Modello di Organizzazione affinché l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro si intenda assolto, si provvede ad adottare il presente "Modello" adottato dalla Società in quanto già conforme ai requisiti richiesti rispetto ai rischi configurati.

**q) Circa il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 (Reati ambientali)**

*Previsti dall'art. 727 bis c.p.*

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

*Previsti dall'art. articolo 733 bis del c.p.*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Le fattispecie di reato sopra indicate non introducono rischi oggettivamente riferibili all'attività svolta dalla Società e non sussiste il rischio che possano essere realizzati nell'interesse o a vantaggio della stessa.

*Previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia di ambiente" art. 137 commi 1,3,5,11,13 – art.256 comma 1 lett. a-b, comma 3 secondo periodo, commi 2,5 – articolo 260 commi 1,2,6,7 – articolo 279 comma 5).*

I reati riguardano:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 comma 5);
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11);
- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lettera a,b);

- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo);
- miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo)
- bonifica dei siti inquinati (art. 257, comma 1);
- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (art. 258 comma 4);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2);
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6. 7 secondo periodo, 8 primo periodo);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

La **ANTINOZZI Srl**, nell'esercizio della sua attività, presta attenzione alle problematiche in tema di tutela ambientale. Promuove comportamenti a favore della raccolta differenziata e effettua un monitoraggio costante per le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Non si può comunque escludere che la Società, quale proprietaria di siti, possa astrattamente compiere alcuni reati (scarico di acque reflue, discarica non autorizzata, bonifiche).

*Previsti dal D. Lgs. 202/2007 Inquinamento colposo provocato da navi (art. 8 comma 1) e Inquinamento doloso provocato da navi art. 9 commi 1,2).*

*Illeciti di cui agli articoli 1,2,3 bis, 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"*

*Previsti dalla legge 549/1993 art. 3 comma 6 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*

L'oggetto sociale della **ANTINOZZI Srl** esclude il rischio di commissione di tali Reati.

**r) Circa il rischio di commissioni dei reati previsti dall'art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 22 commi 12 e 12-bis).**

Nello svolgimento dell'attività di impresa la **ANTINOZZI Srl** si avvale di lavoratori subordinati ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavorista. La gestione delle risorse umane è affidata all'Ufficio Personale e Organizzazione, il quale assicura la corretta gestione dei contratti di lavoro, l'applicazione delle leggi ed il rispetto delle norme emanate in materia di rapporti di lavoro. I reati previsti sono fattispecie astrattamente riconducibili alla **ANTINOZZI Srl**

**s) Circa il rischio di commissioni dei reati previsti dall'art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia– all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654).**

Nello svolgimento dell'attività di impresa la **ANTINOZZI Srl** si avvale di lavoratori subordinati ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavorista. La gestione delle risorse umane è affidata all'Ufficio Personale e Organizzazione, il quale assicura la corretta gestione dei contratti di lavoro, l'applicazione delle leggi ed il rispetto delle norme emanate in materia di rapporti di lavoro. I reati previsti sono fattispecie astrattamente riconducibili alla **ANTINOZZI Srl**

## ***b) Progettazione del Sistema di Controllo***

### **2.10 I controlli**

A fronte delle attività a rischio sono state individuate le procedure interne atte ad evitare la commissione dei Reati, attraverso le quali, in particolare:

- ogni operazione sia adeguatamente tracciata e verificabile;
- vi sia una effettiva separazione delle funzioni.

### **2.11 Le procedure**

Per quanto riguarda le procedure si evidenzia che:

- la *ANTINOZZI Srl* a seguito dell'ottenimento del Certificato di Qualità da parte della ISE CERT ai sensi della normativa ISO 9001:2008 ha predisposto il "Manuale Qualità" nel quale sono raccolte le procedure cui la società si attiene nell'erogazione della sua attività.

Si tratta di un Manuale operativo, soggetto a certificazione periodica ai fini della qualità e sottoposto a tutti gli audit necessari per la certificazione stessa. Tale Manuale, con le procedure richiamate, rappresenta un ulteriore elemento di controllo delle attività a rischio individuate all'interno della Società.

- la *ANTINOZZI Srl* ha poi ottenuto il Certificazione OHSAS 18001:2007, oggi ISO 45001:2018 relativo al sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro predisponendo il relativo "Manuale Gestione Sicurezza";

- la Società ha adottato un protocollo specifico in materia di tutela dell'ambiente certificandosi con la Dimitto<sub>SA</sub> Certification Services in base alla norma ISO 14001:2004.

### **2.12 La separazione delle funzioni e documentazione delle attività**

La Società ha adottato un sistema organizzativo interno tale da assicurare, per ogni attività a rischio, la "separazione delle funzioni" e garantire che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo.

In particolare, per quanto riguarda le attività che comportano l'esercizio di un potere di spesa l'area richiedente è diversa dal soggetto che autorizza il pagamento che, a sua volta, è diverso dall'area che esegue il pagamento.

Ogni attività è tracciata, documentata e conservata a cura delle aree di competenza. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

### **2.13 La formazione**

La formazione è un elemento che acquista particolare importanza per l'adeguata attuazione del sistema di controllo interno.

La Società ha riservato una particolare attenzione alla formazione. Esiste in azienda un "*piano di formazione e qualificazione del personale*" che è stato predisposto sulla base dei livelli di



responsabilità funzionale previsti dalla struttura aziendale. Il Piano formativo ha una valenza annuale e consta di un congruo numero di ore, coinvolgendo i vari livelli funzionali aziendali. La formazione, inoltre, è rivolta a tutti i Dipendenti della Società, ivi compresi i soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità ed i neo assunti.

## **2.14 Codice Etico**

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei Reati di cui al D.lgs. n. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controlli preventivi. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico.

### ***c) Individuazione dell'Organismo di Vigilanza***

## **2.15 L' Organismo di Vigilanza**

Il Decreto identifica in un "Organismo dell'Ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In relazione alla genericità del concetto di "Organismo dell'Ente" espresso dal Decreto, le Linee di Confindustria giustificano la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi, in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di Corporate Governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Il decreto legislativo n. 231/2001 (art. 6, co. 4) prevede la possibilità per gli enti di piccole dimensioni che i compiti di cui all'art. 6, co.1 lett. b) del su indicato decreto, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

## **2.16 I requisiti**

I **requisiti** che l'Organismo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. Autonomia e indipendenza
2. Professionalità
3. Continuità di azione

**Circa l'autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il Vertice operativo aziendale. I requisiti in questione, infatti, devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'OdV ed, in particolare, ai compiti che la legge attribuisce allo stesso. Come chiarito nelle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente **"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"**.

L'indipendenza può essere garantita da:

- limitata revocabilità della carica: in tal modo, infatti, i componenti sono messi in condizione di esercitare la loro funzione per tutta la durata del loro mandato senza temere di essere rimossi in caso di contrasti con il Vertice e senza tentazioni di preconstituire posizioni di potere finalizzate alla conferma dell'incarico;

- prevedere autonomia di spesa mediante la predisposizione di idoneo budget annuale di spesa, che potrà essere modificato su giustificata richiesta scritta dell'OdV.

In ogni caso tali ultimi elementi devono essere contemperati con l'elemento della professionalità. Infatti qualora l'Organismo di Vigilanza abbia svolto correttamente le proprie funzioni nel corso del precedente mandato, nulla impedirebbe di rinnovare l'incarico.

**Circa la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di Reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Si legge nelle citate Linee Guida che *“questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare penalistico”*. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei Reati.

**Circa la continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

## **2.17 Le Funzioni e Poteri**

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di Reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali; sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. Gli aggiornamenti, proposti dall'Organismo di Vigilanza, saranno adottati dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.

Per un'efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di **poteri e prerogative**. Esso, infatti, può:

- predisporre e attuare le procedure di controllo che ritiene più opportune ai fini di prevenzione dei Reati previsti nel Decreto;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del modello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo), attraverso le strutture societarie preposte.
- coordinarsi con il responsabile dell'area Personale e Organizzazione per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Dipendenti finalizzate a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e sensibilizzare i Destinatari al rispetto del Modello e del Codice Etico;
- coordinarsi con il responsabile della sicurezza sul lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione al fine di vigilare sulla corretta valutazione e prevenzione dei rischi derivanti ai Dipendenti dalla lavorazione e/o dallo stato igienico degli ambienti;

- coordinarsi con il management aziendale per il miglior monitoraggio delle attività sensibili e per valutare, se del caso, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dei rischi di violazione del Modello e della individuazione delle aree sensibili;
- effettuare semestralmente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi agli Organi Sociali deputati;
- effettuare verifiche atte ad accertare che il datore di lavoro, eventuali suoi delegati ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione adempiano correttamente ai compiti loro spettanti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che sono trasmesse all'OdV o tenute a disposizione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per compiere le necessarie attività di indagine, analisi e controllo; su tali informazioni l'OdV è tenuto all'assoluto riserbo, fatto salvo l'utilizzo delle informazioni e dei dati per l'esercizio dei propri compiti istituzionali;
- può avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle direzioni aziendali, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifiche questioni di tipo tecnico;
- può ricorrere a consulenti esterni, ove si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di sua competenza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli Organi Sociali di fornire i dati domandati.

Qualora i Destinatari della richiesta dell'OdV intendano eccipere il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri spettanti da parte dell'OdV, debbono immediatamente informare l'Amministratore che assumerà ogni informazione al riguardo e delibererà in merito.

#### *Cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica*

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica:

- a) il rinvio a giudizio per aver commesso uno dei Reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;
- b) la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
- e) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsivoglia reato punito con pena edittale superiore ai cinque anni di reclusione;

Il Consiglio di Amministrazione accerterà le eventuali cause di ineleggibilità o decadenza e potrà in ogni caso revocare dalla carica anche con effetto immediato il/i componente/i dell'OdV, modificarne o limitarne i poteri ovvero i limiti di spesa; ciò però soltanto previa formale delibera del Consiglio di amministrazione.

In qualsivoglia caso di revoca, dimissioni decadenza o di impossibilità di funzionamento dovuta ad altra causa, il Consiglio di amministrazione provvede, senza indugio, alla ricostituzione

dell'Organismo, assicurandone comunque i caratteri di indipendenza e autonomia previsti dalla legge.

## **2.18 Identificazione e collocazione dell'OdV all'interno della Società**

L' Organismo, avente struttura monocratica ai sensi del co. 4 dell'art 5 D.Lgs. 231/2001, risponde ai requisiti richiesti dalla norma e dalle Linee Guida di Confindustria.

E' nominato dall'Assemblea dei Soci ed è dotato dei poteri di iniziativa e controllo come sopra descritti.

Dell'avvenuta nomina dell'Organismo è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni.

Le Segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello o del Codice Etico della Società devono essere indirizzate direttamente all'OdV presso la sede della Società: *ANTINOZZI Srl Via S.S. Casilina Km 161+600 – Zona P.I.P. – 81044 Conca della Campania (CE)*, oppure all'apposito indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: *organismo.di.vigilanza@antinozzisrl.com*

## **2.19 Responsabilità per l'approvazione, il recepimento, l'integrazione e l'implementazione del Modello**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento.

Conseguentemente, anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, seppure su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Sarà competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei presidi di controllo, anche in relazione ad esigenze di adeguamento futuro.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle Attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.

## **Capitolo III** **IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **3.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla gravità della violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'osservanza del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio saranno attivate indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In generale, l'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'OdV.

### **3.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti**

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

#### **Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti**

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il Decreto prevede che i provvedimenti disciplinari debbano rispettare i limiti imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla *ANTINOZZI Srl*:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal Contratto Collettivo applicato, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la *ANTINOZZI Srl*, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati nell'interesse ed a vantaggio della Società;

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti in palese violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della *ANTINOZZI Srl* di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la *ANTINOZZI Srl* può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata. Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'OdV.

### **3.3 Sanzioni connesse all'istituto del Whistleblowing**

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto prescrive altresì che siano previste adeguate "sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Sono, pertanto, configurabili le seguenti condotte connesse al whistleblowing rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari:

A. violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante;

B. utilizzo abusivo dei canali di segnalazione – segnalazione infondata o falsa con dolo e colpa grave;

C. violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante.

Va precisato che le sanzioni sono determinate in concreto, nel rispetto del principio della gradualità delle stesse, anche in relazione all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento e all'eventuale concorso nella violazione da parte di più soggetti.

A. Violazione della tutela della riservatezza del segnalante:

Fermi restando eventuali profili di responsabilità previsti dall'ordinamento, in relazione al grado di "colpevolezza" dell'autore della condotta, si ritiene applicabile, a seconda dei casi:

- per il dipendente: dalla sanzione della multa pari a 4 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare applicabile fino al licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
- per il dirigente: dalla lettera di richiamo alla risoluzione del rapporto.

Ove la violazione sia commessa da amministratori o membri del collegio sindacale/OdV, stante la nomina da parte degli Enti Soci, verranno valutati gli opportuni provvedimenti -ivi inclusa la revoca del mandato per giusta causa - in sede di Assemblea dei Soci.

B. Utilizzo abusivo dei canali di segnalazione – segnalazione infondata o falsa con dolo e colpa grave:

La condotta rilevante si sostanzia, di fatto, nel caso di dolo, in una denuncia con intenzionalità ovvero con piena coscienza delle conseguenze della propria azione nella consapevolezza della falsità o infondatezza della denuncia; la colpa grave può dirsi integrata allorquando il soggetto, pur non agendo con l'intenzionalità di arrecare un pregiudizio, abbia agito con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza richiesto (si può, ad es. prefigurare il caso di una "prova" dell'utilizzo della piattaforma mediante l'inserimento del nominativo del segnalato e la compilazione integrale del form seguita, per una svista, anziché dalla cancellazione, dall'invio della segnalazione stessa. In tal caso può dirsi integrata l'ipotesi di "colpa cosciente" nella misura

in cui l'agente si prefigura il rischio che si realizzi l'evento dannoso ma confida sulle proprie capacità ed abilità affinché il danno non si verifichi). E', pertanto, applicabile, a seconda dei casi:

- per il dipendente: dalla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;
- per il dirigente: dalla lettera di richiamo alla risoluzione del rapporto.

C. Violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante:

L'eventuale adozione di misure ritorsive nei confronti del whistleblower (trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento) è astrattamente configurabile solo rispetto al management societario. Fatta salva ogni altra azione legale, ove si ravvisi tale eventualità e risulti provato l'intento effettivamente persecutorio e ritorsivo della misura nei confronti del segnalante, si ritiene irrogabile la più grave sanzione della risoluzione del rapporto. L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata direttamente all'ANAC sulla base di quanto esplicitato nel sito istituzionale dell'Autorità <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

Ai sensi di legge, inoltre, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (art. 6, co. 2-ter, D.lgs. 231/2001).

### **3.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi**

Con riguardo a soggetti terzi, quali collaboratori esterni e fornitori con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari la Società in caso di violazione del Modello di Organizzazione o del Codice Etico attuerà le azioni necessarie quali ad esempio l'immediata risoluzione del contratto o il mancato rinnovo dell'incarico/fornitura.

ANTINOZZI Srl Via S.S. Casilina Km 161+600  
Zona P.I.P. 81044 – Conca della Campania (CE)  
Tel.- Fax 0823/708099  
e-mail: [info@antinozzisrl.com](mailto:info@antinozzisrl.com)  
pec: [legalmail@pec.antinozzisrl.com](mailto:legalmail@pec.antinozzisrl.com)

L'Amministratore Unico  
Dott.ssa *Sara Antinozzí*